DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/459/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto delle soglie fissate dall'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione una richiesta in tal senso;

considerando che i bacini di occupazione Dortmund-Unna, Duisburg-Oberhausen e Bochum rispondono ai suddetti criteri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I bacini di occupazione Dortmund-Unna, Duisburg-Oberhausen e Bochum, della Repubblica federale di Germania, soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Il programma comunitario istituito dal suddetto regolamento si applica quindi a tali zone.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.